

CIRCOLARE N.2/2003

Rimborso dei premi assicurativi pagati indebitamente

Premessa

Si porta a conoscenza che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento del 28.07.2002, avendo accertato l'esistenza di operazioni di cartello da parte di 17 compagnie assicurative, ha condannato le stesse al risarcimento danni ai contribuenti per premi assicurativi pagati negli anni 1995-2000 nella misura pari al 20 per cento.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti inerenti l'eventuale spettanza del rimborso le modalità di recupero.

Analisi della fattispecie

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento di chiusura istruttoria n. 8546 del 28.07.2000 accertava l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di assicurazione (successivamente ridotte a 17), operanti in Italia nel settore RC auto, comminando loro una multa di 635 miliardi di vecchie lire.

L'istruttoria era iniziata per una presunta infrazione all'art 2 della Legge n.287/90, consistente nel rifiuto di stipulare una polizza incendio e furto, se non congiuntamente alla polizza RC auto, e si era poi allargata per una presunta altra violazione consistente in uno scambio di informazioni tra numerose imprese operanti nel settore dell'assicurazione auto, realizzato mediante l'ausilio di una società di consulenza esterna.

A seguito di verifiche è stata rinvenuta documentazione relativa ad attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazione.

L'Autorità, considerata la natura e l'attualità delle informazioni, la immediata identificabilità delle imprese, la struttura del mercato, la risultanza di incontri sistematici delle parti, ha

verificato che lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione determinava una intesa restrittiva della concorrenza protratta nel tempo.

La determinazione del danno che ha cagionato un costo polizza superiore alla media europea, in forza di una attenta valutazione del mercato, di una comparazione dei dati relativi ai fatturati dei vari anni, del numero delle vetture circolanti e degli aumenti degli introiti delle imprese assicuratrici nel ramo RC auto, è stato quantificato nel 20% del costo totale dei premi complessivamente versati dal 1995.

L'Autorità inoltre ha precisato che possono essere legittimati a chiedere il rimborso tutti i contribuenti che hanno pagato premi di assicurazione RC, con esclusione delle polizze collaterali quali incendio e furto, nonché tutti gli imprenditori che nell'esercizio dell'impresa sfruttano un parco autovetture e perciò sono anche loro consumatori di contratti di assicurazione RC auto obbligatori.

Sull'aspetto giurisdizionale, la Cassazione con sentenza n. 17475/02 ha stabilito che la competenza per la trattazione dei giudizi per il rimborso di quota dei premi assicurativi compete al Giudice di Pace e non alla Corte d'Appello, così come addotto dalla compagnia chiamata in giudizio nell'occasione.

Tale procedura di rimborso è stata confermata anche da numerose sentenze dei Giudici di Pace tra cui con quello di Napoli (R.G. 75263/00), di Sala Consilina (sent. n.252/01), di Laviano (sent.n.56/01) e ultimo quello di Locri (R.G. 302/02).

Modalità per ottenere il rimborso

La condizione indispensabile per poter beneficiare del rimborso dei premi assicurativi è l'aver stipulato le polizze in specie tra il 1995 e il 2000 con una delle diciassette compagnie assicurative:

- 1. SAI;**
- 2. GENERALI;**
- 3. HELVETIA;**
- 4. LLOYD ADRIATICO;**

5. **AZURITALIA;**
6. **MILANO;**
7. **RAS;**
8. **REALE MUTUA;**
9. **ZURIGO;**
10. **ALLIANZ SUBALPINA**
11. **ASSITALIA;**
12. **TORO;**
13. **UNIPOL;**
14. **WINTHERTUR;**
15. **AXA;**
16. **FONDIARIA;**
17. **GAN.**

Gli anni di cui si richiede il rimborso vanno dal 1995 al 2000 e non ci sono termini di scadenza.

Per definire l'importo dei danni occorre sommare i premi RCA netti dal 1995 al 2000 e calcolare il 20 per cento. Il premio interessato riguarda solo la quota RC con esclusione delle polizze collaterali quali incendio e furto.

Se si è cambiata compagnia, occorre fare tante lettere per quante sono state le compagnie coinvolte dal 1995 al 2000.

Se dal 1995 si è mantenuta la stessa compagnia non ci sono decadenze, mentre se si è cambiata compagnia vi è la decadenza dell'azione giudiziaria decorsi cinque anni dalla stipula delle polizze "incriminate".

In caso di decesso dell'assicurato, gli eredi possono sostituirsi nell'azione di richiesta dei danni.

Bozza lettera da inviare alla Compagnia Assicurativa

RACCOMANDATA A. R.

Spettabile
Compagnia_____

Agenzia
di _____

Indirizzo_____

OGGETTO: Polizza RC Auto Contraente _____: Richiesta rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate, giusto provvedimento dell' Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato con Sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ___/___/___, residente in _____ alla via _____, n. _____, nella espressa qualità di Vs. assicurato, essendo venuto a conoscenza di essere stato vittima di ingiustificati aumenti derivanti dal noto illegittimo cartello tra compagnie assicurative, tra cui la Vostra,
Vi Invita e diffida,

con riferimento alla polizza in oggetto, all'immediata restituzione della somma di Euro _____, pari al 20% dei premi erogatiVi dal 1997 al 2000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In particolare:

1995, n° Polizza _____, Premio netto _____;
1996, n° Polizza _____ Premio netto _____;
1997, n° Polizza _____, Premio netto _____;
1998, n° Polizza _____ Premio netto _____;
1999, n° Polizza _____, Premio netto _____;
2000, n° Polizza _____ Premio netto _____.

A disposizione per eventuali chiarimenti, rimango in urgente attesa di ricevere, entro e non oltre gg. 15 dalla ricezione della presente, la restituzione delle somme non dovute.

_____, ___/___/2003

(firma) _____

Qualora non si fosse più in possesso della documentazione relativa si può richiedere copia, per iscritto al Presidente della Compagnia, presso la sede legale oltre che all'Agenzia di riferimento.

Se la compagnia non dà seguito nei 15 giorni alla richiesta di rimborso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace della propria città, tenendo presente quanto segue:

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Secondo quanto disposto dall'art. 82 del Codice di Procedura Civile:

- davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro;
- negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non l'assistenza di un difensore.

Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Bozza atto di citazione al Giudice di Pace

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ (C. F. _ _____) Documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il _____;

Premesso che

1. ha sottoscritto il contratto di assicurazione di cui alla polizza RC Auto n. _____ presso la Compagnia di assicurazione _____ per il veicolo _____ targato/telaio _____;
2. il Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002, ha confermato per 635 miliardi di vecchie lire la multa comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle seguenti Compagnie di Assicurazioni: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN.
3. tali compagnie, tramite un'intesa orizzontale, hanno costituito un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze, le cui tariffe sono raddoppiate dal 1 luglio 1994, procurando alle stesse un ingiusto profitto, con conseguente danno ai contraenti;
4. la compagnia con cui il sottoscritto ha stipulato la Polizza fa parte delle compagnie sanzionate in via definitiva dal Consiglio di Stato;

5. tale accordo, che risulta inconfutabilmente accertato sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l'aumento del costo della polizza di cui alle premesse sostenuto in via diretta dal ricorrente;
6. l'aumento risultato illecito ammonta presuntivamente al 20% del costo totale dei premi versati dal _____;
7. l'attività in violazione della legge sulla concorrenza (art. 2 della Legge n. 287/90, nonché art. 1e della Legge n. 281/98) ha determinato un costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall'Antitrust;
8. è diritto dell'istante ottenere la restituzione dell'indebito in misura pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura;
9. vani sono risultati i tentativi di bonario componimento;

tutto ciò premesso, l'esponente consumatore

CITA

la compagnia di Assicurazione, _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, _____ con sede legale in _____, alla via _____ n. ____; a comparire dinanzi all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di _____,

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare la Compagnia di Assicurazioni _____ responsabile della violazione della normativa Antitrust e per l'effetto condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, precisamente, alla somma di Euro __,__, salva differente cifra che l'Ill.mo Sig. Giudicante riterrà di Giustizia o equo liquidare, oltre al rimborso delle spese del presente procedimento.

Mezzi istruttori

Allegati:

- 1 polizze assicurative e ricevute dei premi pagati;
- 2 lettera raccomandata di messa in mora.

_____, __ _____ 2003

Il contribuente

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Napoli, 27 gennaio 2003

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero